

PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI CALDERARA DI RENO
ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA
TUTELA, SALVAGUARDIA E
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI**

***“ Gli animali soffrono più degli uomini
perché non sanno il motivo
per il quale debbono soffrire “***

***“ Un animale soffre qualora gli venga impedito,
in una qualche maniera,
di estrinsecare il suo pieno repertorio
comportamentale naturale “***

Sindaco: Matteo Principe

Assessore alla protezione degli animali: Gianfranco Kolletzek

Capo Servizio: Maurizio Fantini Comandante della P.M.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, SALVAGUARDIA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Premessa:

Il Consiglio Comunale di Calderara di Reno nell'approvare il presente Regolamento recepisce e fa propria la dichiarazione universale dei diritti degli animali, proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO in data 27 gennaio 1978, che viene di seguito riportata:

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale

- **Considerato** che ogni animale ha dei diritti;
- **considerato** che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali;
- **considerato** che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;
- **considerato** che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano;
- **considerato** che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro;
- **considerato** che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.

PROCLAMA:

Articolo 1

Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.

Articolo 2

- a) Ogni animale ha diritto al rispetto;
- b) l'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali;
- c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.

Articolo 3

- a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;
- b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, nè angoscia.

Articolo 4

- a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi;
- b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

Articolo 5

- a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie;

b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

Articolo 6

a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità;

b) l'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

Articolo 7

Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.

Articolo 8

a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione;

b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

Articolo 9

Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.

Articolo 10

a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo;

b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.

Articolo 11

Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.

Articolo 12

a) Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie;

b) l'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.

Articolo 13

a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto;

b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.

Articolo 14

a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo;

b) i diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.

INDICE

TITOLO I - I PRINCIPI

- Art. 01 - Profili istituzionali.
- Art. 02 - Valori etici e culturali.
- Art. 03 - Competenze del Comune.
- Art. 04 - Tutela degli animali.

TITOLO II - DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 05 - Definizioni.
- Art. 06 - Ambito di applicazione.
- Art. 07 – Esclusioni.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 08 - Disposizioni relative alla detenzione di animali.
- Art. 09 - Disposizioni contro il maltrattamento di animali.
- Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
- Art. 11 - Abbandono di animali.
- Art. 12 - Avvelenamento di animali.
- Art. 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.
- Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
- Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.
- Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
- Art. 17 - Esposizione di animali.
- Art. 18 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

TITOLO IV - CANI

- Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali.
- Art. 20 - Divieto di detenzione a catena.
- Art. 21 - Dimensioni dei recinti.
- Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani.
- Art. 24 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

TITOLO V - GATTI

- Art. 25 - Definizione termini usati nel presente titolo.
- Art. 26 - Proprietà dei gatti liberi.
- Art. 27 - Compiti dell'Azienda Sanitaria.
- Art. 28 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.
- Art. 29 - Colonie feline.
- Art. 30 - Alimentazione dei gatti.

TITOLO VI - VOLATILI

- Art. 31 - Detenzione di volatili.
- Art. 32 - Dimensioni delle gabbie.

TITOLO VII - ANIMALI ACQUATICI

- Art. 33 - Detenzione di specie animali acquatiche.
- Art. 34 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 35 - Organi preposti alla vigilanza eco-zoofila.
- Art. 36 - Nomina e qualifiche delle Guardie nominate dal Comune.
- Atr. 37 – Sanzioni.

Art. 38 - Inumazione di animali.

Art. 39 - Adozioni di cani e gatti.

Art. 40 - Incompatibilità e abrogazione di norme.

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

- a) Il Comune di Calderara di Reno (chiamato d'ora in avanti Comune), nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, dal proprio Statuto e Regolamenti Comunali, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
- b) Il Comune riconosce alle specie animali, il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
- c) Il Comune di Calderara di Reno, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
- d) Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.
- e) Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

- a) Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
- b) Il Comune, in base al proprio Statuto, opera, affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
- c) Il Comune, in base alle norme vigenti, valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Comune.

- a) Il Comune, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
- b) In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco o l'Assessore delegato esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
- c) Al Comune, a norma dell'art.3 del D.P.R. del 31 marzo 1979, per quanto di sua competenza, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali,

nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali.

- a) Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
- b) Il Comune, in base alla Legge 281/1991 ed alla L.R. 27/2000, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- c) Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
- d) Il Comune assume su di sé, attraverso l'opera del personale eco-zoofilo incaricato, la cattura di randagi e vaganti, che possano rappresentare pericolo per le persone e gli animali. In questo senso sollecita le segnalazioni da parte della popolazione.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

- a) La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
- b) La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11.02.1992 n° 157.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

- a) Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Calderara di Reno.
- b) Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma a) del precedente articolo 5.

Art. 7- Esclusioni.

Le norme di cui al presente regolamento, con l'esenzione dei casi di maltrattamento, non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;

- b) alle attività di studio e sperimentazione se regolamentate da apposite norme;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione autorizzate.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Disposizioni relative alla detenzione di animali.

- a) Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
- b) Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
- c) I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
- d) A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- e) E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art. 9 – Disposizioni contro il maltrattamento di animali.

Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali, in conformità ai principi etici e morali della comunità, considerato che occorre dotarsi di disposizioni chiare e precise sulla detenzione, il possesso e l'uso degli animali; è fatto divieto assoluto di:

- a) **Attuare** comportamenti lesivi nei confronti di animali, e quindi di percuoterli, di sottoporli a sforzi eccessivi, fatiche e rigori climatici, ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età;
- b) **Abbandonare** animali sul territorio comunale;
- c) **Catturare** animali liberi e/o vaganti fatta eccezione per gli operatori autorizzati dalle Autorità competenti, nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;
- d) **Detenere** animali in spazi angusti, tali da impedire liberi movimenti di locomozione tipici della specie, se non per temporanee esigenze sanitarie;
- e) **Detenere** animali in scarse o eccessive condizioni di luce, umidità, aerazione, insolazione, temperatura, rumore, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari;

f) **Addestrare** animali ricorrendo a violenze fisiche o psichiche con l'uso di strumenti cruenti (apparecchi o collari elettrici, frusta, bastoni, ecc.);

g) **Detenere** cani sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e chiuso su almeno tre lati oltre il tetto, ove proteggersi dalle intemperie o dal calore;

h) **Detenere** cani a catena fissa di lunghezza inferiore a metri tre, ovvero, a metri due qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno metri tre e non inferiore a due metri dal suolo. Entrambe le catene (fissa o scorrevole) debbono essere munite di due moschettoni rotanti alle estremità:

i) **Ogni animale** deve essere tenuto ,a cura del proprietario o da chi ne abbia la temporanea custodia o il possesso, in buone condizioni igienico-sanitarie

L'animale dovrà essere curato ed accudito secondo le necessità;

j) **Le voliere** per uccelli, salvo motivi sanitari debbono avere le seguenti dimensioni minime.

- fino a tre animali adulti la dimensione maggiore della gabbia deve essere di cinque volte superiore la misura dell'apertura alare dell'uccello più grande, mentre le altre dimensioni minime non possono essere inferiori alla metà della prima
- se vengono tenuti più di tre animali le misure minime devono essere aumentate in proporzione

k) **È vietata** la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperatura non conforme alla specie.

- Il ricambio di acqua deve essere garantito quotidianamente qualora manchi un idoneo impianto a circuito chiuso filtrante.
- La lunghezza minima del contenitore deve essere cinque volte superiore la lunghezza del corpo dell'animali più grande, le altre due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima.
- Oltre a tre animali le dimensioni minime sono aumentate in proporzione.
- In ogni caso il volume dell'acqua deve essere in relazione alle dimensioni dei pesci contenuti.

l) **È vietato** trasportare animali d'affezione e compagnia in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza e danni fisici. E' sempre vietato trasportare animali su ciclomotori e motoveicoli a due ruote;

m) **E' vietato** organizzare, partecipare e collaborare a qualsiasi manifestazione relativa a combattimento fra animali;

n) **È vietato** detenere animali che possono costituire pericolo per la salute e/o l'incolumità pubblica, le cui specie sono indicate nell'elenco allegato al D.M. 19.04.1996;

o) **E' vietato** tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;

p) **E' vietato** tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;

- q) **E' vietato** detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
- r) **Viene vietata** su tutto il territorio comunale la coloratura artificiale degli animali ed il loro commercio;
- s) **E' vietato** trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani delle auto;
- t) **E' vietato** trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- u) **E' vietato** condurre animali a guinzaglio a traino di qualunque veicolo in movimento.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

- a) E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
- b) In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 11 - Abbandono di animali.

- a) **E' vietato** abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- b) E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
- c) Per prevenire gli abbandoni o smarrimenti può essere istituita un'apposita carta d'identità che potrà essere rilasciata sia dal Comune e/o da Associazioni di protezione animali, appositamente convenzionate.

Art. 12 - Avvelenamento di animali.

- a) **E' vietato** a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione autorizzate.
- b) I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza, con segnalazione dei tipi probabili di veleno usato e della zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

c) Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.

a) Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, potrà essere installata, a cura degli uffici competenti, apposita cartellonistica che dovrà indicare, con figure stilizzate, le specie di volta in volta interessate ai singoli attraversamenti.

b) Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, si potranno predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.

c) La cartellonistica di cui alla lettera a) del presente articolo potrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui alla lettera b).

Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

a) E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Calderara di Reno, nel rispetto delle norme e delle disposizioni stabilite dagli enti gestori.

b) L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

c) Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

d) Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità.

e) Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, fin dalla prenotazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali .

a) **E' fatto assoluto divieto** di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

a) **E' fatto assoluto divieto** su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo, in occasione di fiere, mercati, feste paesane ecc., fatte salve le manifestazioni fieristiche specifiche.

b) La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

b) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente regolamento.

Art. 17 - Esposizione di animali.

a) Gli animali esposti all'interno o all'esterno di un esercizio commerciale saranno contenuti e custoditi in gabbie, vetrine, recinti o altro di adeguate dimensioni interne; saranno riparati dal sole e dalle intemperie, protetti da intrusione di terzi e provvisti di acqua, cibo conforme ed adeguate lettiere.

b) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma d) del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente regolamento.

Art. 18 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

a) Qualsiasi forma di spettacolo o intrattenimento pubblico o privato, che contempili, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

b) E' vietata altresì, senza autorizzazione, qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.

c) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma a) del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente regolamento.

Titolo IV - CANI

Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali.

a) Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

b) I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

Art. 20 - Detenzione a catena.

a) I cani possono essere tenuti a catena senza limiti di tempo purchè possano sempre e agevolmente entrare e stazionare in una adeguata cuccia, la catena sia lunga non meno di 4 metri, dotata di doppio moschettone rotante e possa scorrere su di un cavo lungo almeno 6 metri, solidamente teso all'altezza di almeno 2 metri. Aumenti di questa altezza vanno compensati con pari aumenti di lunghezza della catena. E' obbligatorio l'allontanamento degli escrementi almeno due volte al giorno.

Art. 21 - Dimensioni dei recinti.

a) Per i cani custoditi in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di mq. 6.

- b) Sono fatti salvi i canili, i rifugi, i centri cinofili e le pensioni già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento a condizione che siano stati regolarmente autorizzati dall'Ufficio tecnico del Comune e dall'A.U.S.L. competente;
 - a) Nei recinti dovrà essere previsto un riparo per il sole e per le intemperie;

Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

- a) Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, salvo specifico divieto..
- b) E' fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l' apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
- c) **E' vietato** l'accesso ai cani nelle aree destinate a giochi per bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani.

- a) Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
- b) Negli spazi delimitati fisicamente a loro destinati, i cani potranno muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sempre sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori.

Art. 24 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

- a) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
- b) I proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento, per una igienica raccolta e rimozione degli escrementi prodotti dagli animali.

Titolo V – GATTI

Art. 25 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

- a) Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
- b) Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
- c) La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".

Art. 26 - Proprietà dei gatti liberi.

- a) I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono tutelati nell'interesse della comunità.

Art. 27 - Compiti dell'Azienda Sanitaria.

- a) L'Azienda Sanitaria Locale provvede in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
- b) La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 28 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.

- a) Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione anche in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
- b) Al gattaio/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
- c) L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 29 - Colonie feline.

- a) Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Calderara di Reno che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere con querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
- b) Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
- c) Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, in collaborazione con la competente Azienda Sanitaria ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art. 30 - Alimentazione dei gatti.

- a) I/le gattai/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

- b) I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Titolo VI – VOLATILI

Art. 31 - Detenzione di volatili.

- a) I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
- b) Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 32 - Dimensioni delle voliere.

- a) Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le voliere che li accolgono:
- per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della voliera dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
- b) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 33 - Detenzione di specie animali acquatiche.

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociale dovranno essere tenuti possibilmente almeno in coppia.

Art. 34 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

- a) Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
- b) **E' vietato** l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
- c) In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 – Organi preposti alla vigilanza eco-zoofila.

- 1) La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento e delle leggi vigenti in materia eco-zoofila/ambientale nell'ambito del territorio comunale è affidato:
 - a) Al Corpo di Polizia Municipale di Calderara di Reno;
 - b) Alle Guardie giurate effettive e volontarie eventualmente nominate dal Comune;
 - c) Agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza;
 - c) Agli Organi di Polizia Stradale di cui l'art. 12 del D. Lgs. n° 285/1992;
 - d) Agli Agenti giurati volontari delle Associazioni di Protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art.13 della Legge 349/1986 e sue modificazioni, abilitate a ciò dalle norme vigenti;
- 2) Gli agenti giurati dovranno produrre copia del regolamento di vigilanza dell'ente di appartenenza approvato dalla Questura di Bologna da cui si evincano compiti di vigilanza nell'ambito della Protezione degli animali.

Art. 36 – Nomina e qualifiche delle Guardie nominate dal Comune

- a) La nomina a Guardia eco-zoofila addetta alla vigilanza sull'applicazione del presente regolamento ed alle norme in materia di protezione degli animali è subordinata al rilascio da parte del Prefetto del Decreto di Guardia Giurata, ai sensi dell'art. 133 e seguenti del T.U.L.P.S., e aver prestato il prescritto giuramento;
- b) Il Sindaco o l'Assessore delegato, una volta ottenuto il Decreto da parte del Prefetto, emette l'atto di nomina e rilascia l'apposito tesserino, conforme alle norme vigenti;
- c) Le Guardie addette alla vigilanza sull'applicazione del presente regolamento nominate dal Comune rivestono, in servizio, le qualifiche previste dalle vigenti leggi.e assumono la denominazione di guardie eco-zoofile del Comune di Calderara di Reno;
- d) Ai sensi dell'art. 4bis del R.D. 6 maggio 1940 n° 635, può essere attribuita dal Prefetto di Bologna, la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 37 - Sanzioni.

Le sanzioni sono regolate dalla Legge 689 del 24.11.1981, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle Leggi penali e speciali, nonché quelle regionali in materia.

Per ogni violazione al presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 50,00 sino a € 500,00.

Nel caso di recidività negli ultimi 5 anni la sanzione è raddoppiata.

La sanzione è raddoppiata anche nel caso che il trasgressore violi più di due divieti contemporaneamente.

In caso di contestazione di una violazione amministrativa è ammesso ricorso al Sindaco entro trenta giorni. In caso di rigetto del ricorso il Sindaco fisserà la sanzione da un minimo di €.100,00 a un massimo di € 500,00.

Non è possibile effettuare ricorso nel caso di connessione con violazioni penali.

Art. 38 - Inumazione di animali.

L'inumazione degli animali di proprietà è consentita sia in aree preventivamente autorizzate dall'autorità competente, sia in territorio privato, col consenso della proprietà, in ogni caso dovranno essere rispettate le norme di profilassi e di polizia veterinaria vigenti.

Art. 39 – Adozioni di cani e gatti

- a) Il Comune favorisce le adozioni dei cani e dei gatti presenti nel canile e oasi felina assistita;
- b) L'adozione è vietata alle persone che hanno precedenti penali, tanto per violazioni amministrative in materia di maltrattamento di animali, quanto in materia di esercizio della caccia e della pesca;
- c) Chi intende adottare un animale deve essere identificato dal responsabile del canile o dell'oasi felina o da suo sostituto;
- d) L'adottante deve avere raggiunto la maggiore età e deve compilare un apposito modulo di adozione che dovrà essere approvato dal Comune;
- e) Il Sindaco e/o l'assessore delegato, possono esercitare il diritto di veto sull'adozione, sentito il Comandante della Polizia Municipale, qualora il richiedente non dia la garanzia di una corretta adozione
- f) Chi adotta un cane o un gatto da una struttura del Comune ha l'obbligo di consentire da parte degli operatori di vigilanza eco-zoofila saltuari controlli dell'animale per il primo anno di adozione

Art. 40 – Entrata in vigore - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

- a) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera di approvazione.
- b) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali, sono fatte salve le prescrizioni in materia della normativa statale e regionale.